

## ERMENEUTICA E DIRITTO

FRANCESCO VIOLA

Il diritto offre la possibilità di un'applicazione regionale dell'ermeneutica, ma ciò non significa che essa abbia nell'ambito giuridico solo un ruolo tecnico e non filosofico. Al contrario, a certe condizioni, si può parlare di una vera e propria filosofia ermeneutica del diritto.

Il rapporto tra ermeneutica e diritto si può sviluppare in tre direzioni ben distinte, ma convergenti. Ognuna di esse ha i suoi specifici problemi, ma non sono autonome l'una dall'altra. Nella misura in cui una prospettiva ermeneutica penetra più o meno in profondità in questi differenti strati della problematica giuridica, possiamo parlare di una concezione ermeneutica del diritto.

### 1. COME INTERPRETARE?

Il primo e il più ovvio è il livello dell'interpretazione e dell'applicazione. Nel diritto questo è in ogni caso il momento centrale, perché è quello in cui la sua ragion d'essere giunge al suo compimento.

Per il diritto l'efficacia è una caratteristica essenziale e questa si realizza nel momento applicativo. Un sistema di norme morali può essere inefficace e con ciò non perdere la propria validità. Ma un sistema di norme giuridiche questo non può permetterselo. Se esse non vengono applicate, perdono la loro ragion d'essere che è quella di assicurare la pace sociale o la pacifica coesistenza. Per questo l'applicazione è così importante, è in un certo senso il fine dell'impresa giuridica.

Ora, se ci chiediamo in qual modo l'ermeneutica possa lasciare la sua impronta in quest'ambito dell'interpretazione-applicazione, certamente dovremmo richiamare quei canoni d'interpretazione dei testi che la lunga

tradizione ermeneutica ha messo a punto e che sono stati raccolti e adattati al diritto da Emilio Betti. D'altronde il diritto stesso appartiene a questa tradizione, come ha ricordato Gadamer. In questo senso l'ermeneutica si presenta come un modo particolare d'intendere e di praticare le procedure interpretative. Tra i suoi caratteri distintivi ricordiamo qui, ad esempio, il richiamo alla totalità degli orizzonti interpretativi o il rifiuto di considerare la proposizione normativa come l'unità-base del testo<sup>(1)</sup>.

Uno dei problemi centrali, che sorgono in quest'ambito interpretativo-applicativo, cioè fondamentalmente pratico, è il ruolo da dare all'*intenzione dell'autore*, che è stato enfatizzato dalla dogmatica tradizionale e dalla concezione imperativistica del diritto. Noi sappiamo che la linea di tendenza ermeneutica non considera più l'intenzione dell'autore del testo come un punto di riferimento precostituito e statico, avendo superato l'ottica psicologica di Schleiermacher<sup>(2)</sup>. Semmai si tratta solo di uno degli elementi da tener presente nel processo interpretativo volto all'attualizzazione del testo<sup>(3)</sup>. Tuttavia non deve andare perduta la domanda a cui l'enfatizzazione del ruolo dell'intenzione dell'autore rispondeva. Voglio dire che nell'interpretazione giuridica il momento dell'autorità si estende fino alla fase ultima, cioè a quella applicativa. Ed è questo che differenzia il diritto dagli altri ambiti della vita pratica.

Nel diritto non si può dire — come sostiene Gadamer in generale — che ogni interpretazione sia un'applicazione in senso strettamente giuridico, perché quest'ultima per essere pienamente tale abbisogna del sostegno di un'autorità istituzionale. Per questo si deve essere molto cauti nell'abolire del tutto il criterio dell'intenzione dell'autore e si deve semmai operare nel senso di una revisione di come debba intendersi il concetto di autore (e di autorità) in riferimento al diritto e ai testi giuridici<sup>(4)</sup>. Esso riguarda non solo l'oggetto da interpretare, ma anche il soggetto interpretante e il processo interpretativo stesso.

Pertanto ogni indifferenziata assimilazione dei testi giuridici ai testi letterari<sup>(5)</sup> è inaccettabile, perché l'impresa del diritto è diversa da quella dell'arte. Un testo di legge e la sua interpretazione non potranno mai essere un affare privato.

Il canone dell'intenzione dell'autore ha sempre voluto rispondere almeno a tre esigenze persistenti nel diritto: alla necessità di garantire una coerenza della legislazione, alla necessità di mantenere distinta la produzione del diritto dalla sua applicazione, e alla comprensione dell'attività legislativa come un'opera razionale<sup>(6)</sup>. Tali esigenze sono permanenti indi-

pendentemente dal modo in cui si cercherà di rispondere ad esse.

Appare dunque evidente tutta la dignità teorica di questo livello pratico-pratico. Si tratta di distinguere la buona dalla cattiva interpretazione, o, diciamo pure, l'interpretazione corretta da quella non corretta, ma ciò è impossibile senza un'idea di ciò che è l'impresa del diritto. Si può anche rilevare che le interpretazioni sono da giudicare non in assoluto o in astratto, ma in riferimento ai contesti dati. C'è un pluralismo interpretativo in una certa misura tollerabile: un oggetto ha bisogno di essere ricostruito attraverso un complesso di percorsi interpretativi differenti. Proprio per questo pluralismo l'interpretazione non basta a giudicare se stessa. Essa deve essere accompagnata dall'argomentazione, cioè dalla possibilità di fornire ragioni giustificative dell'interpretazione stessa. Il conflitto delle interpretazioni deve essere affrontato sulla base della competizione degli argomenti a loro sostegno. Si comprende, allora, che il binomio inscindibile di «interpretazione-applicazione» rappresenta nel diritto quella difficile conciliazione tra ragione e autorità che interessa tutta la vita pratica e la coesistenza umana. Ma ciò non significa necessariamente che questo binomio debba essere identificato con la separazione tra «ragione e volontà». L'ermeneutica ha una propria concezione dell'autorità e del suo rapporto con la ragione, concezione che è ben diversa da quella propria dell'imperativismo giuridico o del normativismo kelseniano.

In ogni caso la discussione intorno all'adeguatezza dell'interpretazione non avrebbe senso se si avesse di essa un'idea puramente soggettivistica. Ma resta irrisolto il tipo di rapporto che l'interpretazione ha con il suo oggetto. Questo problema a sua volta dipende dal modo stesso in cui viene concepito quest'oggetto, se esso sia isolabile dal contesto o riceva il suo significato dall'ambiente in cui opera. Pensiamo qui al grande ruolo che in tutta questa problematica svolgono le convenzioni linguistiche, di cui bisogna tener conto se si vuole comprendere il diritto.

Da questo livello pratico scaturisce una domanda che non può essere affrontata restando su questo piano: perché nel diritto il ruolo dell'interpretazione è così importante, molto più importante che nella morale? Perché l'interpretazione giuridica richiede un rispetto morale per il suo oggetto che non è richiesto nell'interpretazione letteraria o artistica?

## 2. CHE COSA INTERPRETARE?

Il secondo campo di applicazione della prospettiva ermeneutica al diritto riguarda quello dell'oggetto dell'interpretazione giuridica, quello

che in modo generico possiamo indicare come il campo della fondazione del diritto positivo, il campo della validità delle norme o, più in generale, del valere del diritto in generale. Prima d'interpretare bisogna sapere cosa interpretare. Ogni interpretazione si riferisce ad un oggetto e assume da esso certe sue procedure distintive. Prima di procedere all'interpretazione giuridica bisogna sapere se l'oggetto dell'interpretazione sia «giuridico». Ci sono vari modi di accostare il problema della validità del diritto e quello ermeneutico è uno di essi. Questo è il livello teorico-pratico, cioè il livello della scienza giuridica e della teoria del diritto.

Nell'ambito di questi problemi vorrei segnalare tutta l'importanza del problema della *referenza*<sup>(7)</sup>. In che senso i discorsi intorno al diritto hanno una referenza, si riferiscono ad un oggetto? Da una parte si può pensare che il diritto s'identifichi con il linguaggio giuridico stesso, cosicché non vi sia alcuna realtà «esterna» con cui fare i conti; dall'altra si può ritenere che il diritto sia l'oggetto del linguaggio giuridico, che è tale proprio in quanto si riferisce ad esso. La teoria dei *tests* di validità, ampiamente consolidata nella scienza del diritto codificato e costituzionalizzato, intende misurarsi con procedure fattuali che servono ad ancorare le norme giuridiche alla realtà esterna per assicurare la loro oggettività.

Oggi appare sempre più evidente che entrambe le soluzioni sono inaccettabili. Entrambe le prospettive infatti sono segnate dal primato dato all'epistemologia sull'ontologia. Questa priorità è, almeno dal punto di vista della scienza giuridica, insostenibile. Se essa viene intesa come scienza formale di un linguaggio rigoroso, non potrà mai mostrare di essere «giuridica» se non facendo riferimento a particolari soggetti istituzionalizzati che usano questo linguaggio (il linguaggio del legislatore, il linguaggio del giudice o il meta-linguaggio del giurista). Se essa viene intesa come scienza empirica, in qualunque dei suoi sensi possibili, dovrà dare per presupposto come già individuato il mondo giuridico, a cui poter attribuire i fatti registrati e da cui derivarne il senso. In realtà tra scienza giuridica e diritto v'è un intreccio inestricabile. Il linguaggio del giurista — come ha notoriamente sottolineato Norberto Bobbio — non solo purifica, ma anche completa, corregge ed accresce il linguaggio del legislatore, cioè lo prosegue, lo sviluppa. Sotto questo aspetto il linguaggio giuridico si comporta come un linguaggio naturale, essendo al contempo il linguaggio-oggetto e il proprio meta-linguaggio. Esso, in quanto si riferisce all'intero ambiente di una certa comunità, deve necessariamente riferirsi anche a se stesso. Il primato dell'epistemologia sull'ontologia tradisce, dunque, la natura specifica della scienza giuridica.

La posizione ermeneutica non solo rifiuta la considerazione dell'interpretazione della scienza giuridica come un meta-discorso rispetto a quello del legislatore, ma anche non accetta la distinzione tra l'interpretazione dei contenuti giuridici (la vecchia dogmatica) e lo studio della struttura formale dell'ordinamento giuridico (la teoria formale del diritto). È sempre attraverso la prassi interpretativa e al suo interno che si possono individuare i criteri di validità e d'identità dell'ordinamento giuridico. L'interpretazione non è «giuridica» perché si dirige verso certi oggetti, ma al contrario questi oggetti sono «giuridici» perché appartengono ad una prassi interpretativa che chiamiamo «diritto»<sup>(8)</sup>.

La rinuncia alla referenzialità epistemologica, cioè alla referenza del linguaggio al mondo esterno, non significa affatto rifiuto di ogni referenza del linguaggio giuridico. Sulla base di una concezione analogica della referenzialità dobbiamo chiederci a cosa (e come) il linguaggio giuridico effettivamente si riferisce.

Il linguaggio giuridico si riferisce — come il discorso parlato — al mondo comune dei suoi fruitori e — come il discorso scritto — si rivolge ad un destinatario tendenzialmente universale. Il linguaggio giuridico si colloca tra due azioni, quella da cui origina e quella che regola. Esso opera una connessione di azioni e così rende possibile la vita sociale e la comunicazione intersoggettiva. Da una parte al polo opposto del riferimento, cioè alle spalle del linguaggio, c'è un potere d'iniziativa, un cominciare che mette in moto un processo d'azione, un'iniziativa efficace che genera senso<sup>(9)</sup>. Dall'altra, come esito della situazione discorsiva, c'è l'azione che deve essere compiuta in modo che il senso sia salvato e con esso la comunicazione e la cooperazione. L'azione cooperativa stessa è, dunque, il *referente* del discorso giuridico. Tuttavia essa non è qualcosa di esterno al discorso giuridico stesso. Il linguaggio giuridico, mentre si riferisce al diritto, è esso stesso diritto e appartiene alla sua pratica. Ma ovviamente l'esplicazione di ciò richiede un passo avanti ulteriore verso un più profondo livello di analisi del diritto.

### 3. PERCHÉ INTERPRETARE?

Il terzo campo di applicazione riguarda il tema filosofico generale della definizione del diritto. Anche qui c'è un modo ermeneutico di affrontare il problema che si distingue nettamente dagli altri. C'è una

definizione ermeneutica del diritto (e forse ce ne è più d'una). Questo è il livello puramente teorico, cioè quello della filosofia del diritto.

Se vogliamo utilizzare una nota tricotomia, di cui Bobbio s'è servito per presentare il positivismo giuridico<sup>(10)</sup>, quella dello studio del diritto come approccio al fenomeno giuridico, come teoria del diritto e come ideologia del diritto. Quello della definizione, se intesa come descrizione di campo, si colloca nel primo compito, quello dell'approccio al diritto. Giustamente Bobbio parla di «approccio», perché la definizione in senso proprio viene solo alla fine della ricerca quando un oggetto è stato conosciuto in tutta la sua complessità. All'inizio c'è bisogno più che di una definizione in senso stretto, di una descrizione degli aspetti più significativi del fenomeno in questione. Ciò che è in discussione, dunque, non è tanto una o un'altra definizione del diritto, ma l'atteggiamento o il metodo con cui si deve perseguire una descrizione accettabile del diritto. L'ermeneutica parte dagli *éndoxxa*, cioè dalle opinioni più solide e condivise su ciò che solitamente si ritiene sia il diritto.

È facile dimostrare la superiorità dell'approccio ermeneutico rispetto a quello ispirato da altre concezioni di pensiero e, soprattutto, rispetto a quelle in senso lato positivistiche. Dico che è facile dimostrarlo, perché oggi molti teorici del diritto (ben lontani da radici teoriche ermeneutiche) finiscono per rifarsi, consapevolmente o meno, all'approccio ermeneutico alla descrizione del diritto. L'affermazione, cara ai giuspositivisti empirici e analitici, che il diritto è un «fatto» è non solo generica, ma anche mistificante, perché nella sua indeterminatezza vuole suggerire un approccio alla conoscenza del diritto indifferenziato rispetto alle scienze naturali e alle esigenze della scientificità in generale, com'esse sono presupposte. Prima del problema della referenza viene quello della *comprensione* e una descrizione del diritto deve comprendere la specifica articolazione di esso prima di sbilanciarsi sul modo in cui esso si colloca tra i fenomeni sociali. In più nelle scienze umane la referenza dipende dalla comprensione, perché il significato che si cerca è il risultato dell'azione umana, che è insieme la base della referenza e il luogo della comprensione.

Possiamo considerare quelle di John Austin e di Hans Kelsen come due tipiche definizioni anti-ermeneutiche del diritto. Per Austin il diritto è comando del sovrano. Ciò è molto semplice e permette una chiara ed univoca definizione del diritto facilmente applicabile, ma essa non può esibire una descrizione del fenomeno giuridico in tutta la sua ampiezza. Al contrario essa tende a purificarlo da tutto ciò che «appare», ma non è

propriamente diritto. Così Austin per tenere fede alla propria definizione del diritto deve considerare parte del diritto costituzionale e tutto il diritto internazionale come non appartenenti propriamente al diritto. Egli non teme questa e altre conclusioni del genere, poiché crede di avere afferrato l'essenza del giuridico nel comando del sovrano.

La stessa cosa si può dire della definizione kelseniana del diritto come tecnica sociale di tipo coercitivo, da cui egli fa derivare la sua concezione della norma giuridica. Questa tecnica è considerata come un elemento costante in tutte le epoche e, quindi, come l'identificazione della giuridicità. Ma anche questo è molto semplicistico. È facile mostrare che all'interno dell'esperienza giuridica vi sono altre costanti fornite di un grado almeno eguale di permanenza nella storia. Né vale obiettare che queste si trovano in comune con altri campi della ragion pratica, per cui solo una specifica tecnica sociale sia quella che caratterizza il diritto. Infatti nel campo dell'esperienza pratica i vari ambiti non s'individuano sulla base del metodo per *genus et differentiam*, ma sulla base di un'interazione significativa tra elementi e caratteristiche diverse. Il diritto non si distingue dalla morale, perché ha una sua caratteristica distintiva, ma per il fatto che gli stessi aspetti fondamentali della vita pratica hanno assetti, interrelazioni e connessioni differenti. Il diritto come l'arte, ma a differenza della morale, è fatto per essere interpretato<sup>(11)</sup>.

La differenza tra diritto, morale e politica è una differenza sul piano della prassi. Questa s'identifica sia per i «beni interni» che la costituiscono, sia per i processi specifici dell'azione. I due aspetti non sono sempre correlati allo stesso modo in cui lo sono i mezzi con i fini. I processi d'azione o, se vogliamo, le procedure, si adattano ai beni interni specifici. *Continuità e autorità* sono caratteristiche che condizionano le procedure dell'interpretazione giuridica.

Credo che una consapevolezza in questo senso si possa ritrovare nella descrizione del diritto che viene elaborata da Joseph Raz. L'obiettivo centrale della coordinazione delle azioni, della risoluzione delle controversie e della riparazione del danno richiede un sistema normativo che appresti delle soluzioni insieme autoritative e controllate. Si tratta notoriamente dell'impresa tipica dello Stato di diritto. Ciò viene realizzato mediante delle norme che insieme guidano il comportamento dei cittadini e quello delle istituzioni preposte alle decisioni vincolanti sulle controversie. La dimensione del coordinamento delle azioni e quella autoritativa sono fondamentali nel diritto, il cui fine è quello di custodire la vita sociale in ogni suo aspetto fondamentale.

Da questo punto di vista è importante che si arrivi ad una decisione definitiva, ad un *verdetto*, per assicurare la praticabilità della vita sociale. La sanzione è senza dubbio uno strumento necessario per l'efficacia della prassi giuridica in considerazione delle concrete condizioni di esercizio della vita sociale, ma non si può ad essa ridurre tutta la ragion d'essere del diritto. Non bisogna mai perdere il contatto con l'obiettivo primario del diritto che è quello di offrire standards comuni di azioni per la guida dei membri di una comunità politica. Questo obiettivo può essere descritto solo alla luce e nell'orizzonte della ragionevolezza pratica<sup>(12)</sup>.

Il modello di riferimento che dovrebbe seguire il teorico nel descrivere le caratteristiche dell'ordine giuridico dovrebbe essere quello che interpreta le istituzioni della *Rule of Law* sulla base delle esigenze della ragionevolezza pratica. Questo modello deve servire per selezionare anche tutte le auto-interpretazioni che le società offrono delle loro stesse pratiche. Queste auto-interpretazioni potrebbero, infatti, essere mistificatorie ed allora dobbiamo appellarci al punto di vista dell'uomo ragionevole per distinguere ciò che vale come autentica descrizione di una pratica giuridica da ciò che ne è solo una deformazione per qualche scopo particolare.

In quest'ottica il diritto può considerarsi come un caso particolare di applicazione della ragion pratica. Quest'applicazione ha una specifica sottolineatura ermeneutica. Infatti per comprendere il diritto dobbiamo comprendere il modo in cui il diritto comprende se stesso<sup>(13)</sup>.

Raz ha sostenuto la tesi che è impossibile rispondere alla questione di *come* interpretare il diritto se prima non si è risposto alla questione del *perché* interpretare nel diritto. In generale dobbiamo interpretare in un modo che sia rispondente alle ragioni che abbiamo per interpretare.

La descrizione stessa del diritto produce effetti rilevanti sul problema riguardante il *come* interpretare il diritto, cioè sul primo livello di applicazione dell'ermeneutica al diritto. Il campo dell'interpretazione giuridica interagisce con gli altri ambiti della vita pratica. La chiusura ermeneutica è impossibile. Ogni comprensione implica interpretazione e ogni interpretazione richiede dei canoni interpretativi, ma nel caso dell'interpretazione giuridica questi canoni sono essi stessi modificati da esigenze legate, da una parte, alla natura della pratica giuridica e, dall'altra, da fattori esterni che la condizionano. Entrambi i fattori non sono meramente linguistici<sup>(14)</sup>. Ad esempio, Dworkin ha notato che l'interpretazione della Costituzione americana è legata a problemi morali complessi che

agiscono persino sul concetto di validità del diritto. Da questo punto di vista ritorna l'interrogativo giusnaturalistico se la giustizia non appartenga al *sensu* stesso del diritto, poiché le proposizioni giuridiche pretendono di offrire non qualsivoglia soluzione, ma soluzioni *giuste* dei conflitti. Sembra che la giustizia, pur distinguendosi dalla validità, sia un elemento richiesto dall'impresa giuridica in modo essenziale.

Il terzo livello è, dunque, quello fondamentale, tanto da condizionare il modo stesso di trattare il primo e il secondo livello.

#### 4. CONCLUSIONE

Certamente si dovrebbe affrontare il problema delle relazioni tra questi tre livelli e coniugarlo con quello della molteplicità di sensi che ha l'ermeneutica. È ovvio che non si tratta di settori separati e che v'è un'interazione tra essi. Ma in linea di principio è possibile essere ermeneutici in un livello e non esserlo nell'altro. Essere ermeneutici nella pratica e non esserlo per la teoria o per la filosofia del diritto. O anche esserlo in quest'ultimi settori e non esserlo nella pratica in ragione di una difesa strenua della certezza del diritto intesa come rigida custodia esegetica degli enunciati normativi. Ma in tali casi non si potrà parlare di una concezione ermeneutica del diritto e si dovrà sostenere una separazione tra teoria e pratica, tendenza questa che già Savigny considerava esiziale per la scienza giuridica.

Di fatto il diritto si è posto a contatto con l'ermeneutica quasi esclusivamente in modo settoriale e raramente globale. L'influsso sul piano dell'interpretazione è stato il più macroscopico. Molto più debole quello a livello della scienza giuridica e del problema della validità, tranne che in Germania ed ora anche nella cultura giuridica anglosassone. Assente quasi del tutto quello riguardante la descrizione e la definizione del diritto. Tuttavia è evidente che, se vogliamo affrontare fino in fondo i problemi posti dalla pratica dell'applicazione del diritto, dobbiamo retrocedere fino alla descrizione di esso. Ed allora considereremo come una vera e propria, perché completa, concezione ermeneutica del diritto quella che offra una descrizione nei termini sopra accennati, cioè che ritenga la domanda del *perché interpretare* come fondamentale per capire cos'è il diritto.

## NOTE

<sup>(1)</sup> Questi punti segnano uno spartiacque invalicabile tra la concezione ermeneutica e quella analitica del diritto, come ho mostrato nel mio *La critica dell'ermeneutica alla filosofia analitica italiana del diritto*, in M. JORI (a cura di), *Ermeneutica e filosofia analitica. Due concezioni del diritto a confronto*, Giappichelli, Torino 1994, pp. 63-104.

<sup>(2)</sup> Contrariamente a quello che, non correttamente, pensa Peter Goodrich, *Traditions of Interpretation and the Status of the Legal Text*, in «Legal Studies», 6 (1986).

<sup>(3)</sup> È da notare che, nonostante il distacco dall'ermeneutica psicologica di Schleiermacher, Savigny resta ancora legato al principio dell'intenzione del legislatore. Cfr. J. HRUSCHKA, *La comprensione dei testi giuridici*, trad. di R. De Giorgi, Esi, Napoli 1983, p. 49.

<sup>(4)</sup> Infatti Barthes e Foucault vedono nell'uso interpretativo dell'intenzione dell'autore una portata repressiva, che è il loro modo d'intendere l'autorità.

<sup>(5)</sup> Penso qui ovviamente all'orientamento seguito da Dworkin e da Fish.

<sup>(6)</sup> A. GLASS, *The Author of Common Law Texts*, in «Ratio juris», 8 (1995), 1, pp. 99-100.

<sup>(7)</sup> Ho affrontato questo tema nel mio *Filosofia analitica, filosofia ermeneutica e conoscenza del diritto*, in F. D'AGOSTINO (a cura di), *Ontologia e fenomenologia del giuridico. Studi in onore di S. Cotta*, Giappichelli, Torino 1995, pp. 317-334.

<sup>(8)</sup> Su questo tema rinvio al mio *Il diritto come pratica sociale*, Jaca Book, Milano 1990.

<sup>(9)</sup> Cfr. P. RICOEUR, *Evento e senso*, in G. NICOLACI (a cura di), *Segno ed evento*, Jaca Book, Milano 1990, pp. 15-30.

<sup>(10)</sup> N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Comunità, Milano 1977, p. 104.

<sup>(11)</sup> Cfr. J. RAZ, *Interpretation without Retrieval*, in A. MARMOR (ed.), *Essays on Legal Interpretation*, Oxford U.P., Oxford 1995.

<sup>(12)</sup> Sviluppò questa linea di pensiero J. FINNIS, *Legge naturale e diritti naturali*, trad. di F. Di Blasi, Giappichelli, Torino 1996.

<sup>(13)</sup> Cfr. J. RAZ, *Why Interpretation?*, paper presentato al 17th IVR World Congress (Bologna, 16-21 giugno 1995).

<sup>(14)</sup> T. O'HAGAN, *Gadamer, Hermeneutics and the Law*, in «ARSP», 76 (1990), pp. 197-202.